

## **ALLEGATO 7B**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA**



## ALLEGATO 7B – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

- **R.C.T. Responsabilità civile per danni diretti e materiali** verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere:
  - a. in caso di aggiudicazione ad una sola persona giuridica per tutte le attività previste dall'appalto;
  - b. in caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea per tutte le attività previste dall'appalto.A tal proposito, è data facoltà all'Assicuratore di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il R.T.I. e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CONSIP / Pubbliche Amministrazioni acquirenti, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
- Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
- Inquinamento accidentale;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell'ambito dei lavori;
- Danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi causati da attività di scavo;
- Danni derivanti dall'attività di fornitura;
- RC personale del "terzo responsabile".

- **R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni particolari:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento e per anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

- **Responsabilità civile professionale** per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività (comprese quelle relative, propedeutiche e/o complementari) previste dall'appalto.



Condizioni particolari:

- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento e per anno;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio;
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con il limite del 10% del massimale;
- RC personale del "terzo responsabile".

In caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea è data facoltà all'Assicuratore di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il R.T.I. e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.

**NOTA**

*Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorché involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale.*

- **Responsabilità civile prodotti** per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, pezzi di ricambio forniti nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto per il quale l'aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della ditta appaltante, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per anno;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

**NOTA**

*La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:*

*A) Produttore*

*B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.*

*In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta*